

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

25 LUG. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI 25 LUG. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	TANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMIONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Enzo	"
ANGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIGNISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Mario	"
JARIGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
..... COMMISSIS

ASSENTI: ANGELLO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. 415.

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: " Disciplina organica in materia
di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14".



415 25 LUG. 2003

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14".

LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta del Direttore del Dipartimento

- VISTA** la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente la modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- VISTA** la legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 riguardante: "Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio";
- VISTA** la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

CONSIDERATO che la L.R. n. 27/93, non risponde più al quadro normativo vigente, nazionale e comunitario, si rende necessario predisporre una nuova disciplina in materia di cave e torbiere;

RITENUTO pertanto, di dover formulare una nuova proposta di legge in materia di cave e torbiere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;

ACQUISITO il "parere di fattibilità" del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale;

ACQUISITO altresì, il parere rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, a seguito dell'Analisi Tecnico Normativa della proposta stessa;

DELIBERA

- Di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale, concernente: "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14", che consta di n. 36 articoli.
- La presente deliberazione è corredata da una relazione che ne forma parte integrante e sostanziale.





715

G

Relazione sulla proposta di Legge Regionale concernente: "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14".

La Legge Regionale n. 27/93 relativa a "Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio", per alcuni aspetti, rappresenta un riferimento non più attuale ed in linea con quelle che sono le indicazioni normative a livello nazionale.

Si è ritenuto, pertanto, proporre una nuova Legge Regionale che sia in grado di garantire certezza giuridica agli imprenditori, sviluppo dell'occupazione, innovazione tecnologica, recupero ambientale, tutela e sicurezza nelle lavorazioni, nonché, semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Dopo l'approvazione della Legge sarà adottato un regolamento di attuazione della stessa per la disciplina di tutte le procedure di funzionamento e le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione.

In particolare la nuova Legge Regionale prevede che per l'attività di cava e l'eventuale ampliamento sarà necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione da parte del Comune, in conformità ai contenuti del PRAE e previo parere da parte della Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive.

Anche l'attività di ricerca dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e non soltanto denunciata secondo quanto prevede l'attuale normativa.

La durata delle autorizzazioni è prevista per venti anni con ulteriore proroga di cinque anni soltanto al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e recupero ambientale.

Le nuove cave, nel regime transitorio, saranno autorizzate dalla Giunta Regionale, non più dal Consiglio Regionale, per una durata massima di quindici anni.

Gli ampliamenti avranno durata massima di dieci anni prevedendo una proroga dell'autorizzazione per altri due anni nel caso in cui, per validi motivi, non si sia completato il piano di coltivazione e recupero ambientale progettato.

Viene confermata la previsione per la stipula di una Convenzione fra il Comune ed il titolare dell'autorizzazione, con aggiornamento ogni tre anni della polizza fidejussoria a garanzia delle opere di sistemazione e recupero ambientale, sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale saranno sottoposti a verifica parziale e finale, da parte del Comune alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori e di un funzionario dell'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria.

La Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive è costituita da n. 7 componenti: il direttore regionale delle attività estrattive (Presidente), un dirigente regionale delle attività estrattive, un dirigente dell'Assessorato Ambiente, un dirigente dell'Assessorato Urbanistica e Casa, tre esperti nominati dall'Assessore competente in materia estrattiva.

E' previsto un contributo per il Comune e la Regione, per il recupero ambientale, rapportato alla tipologia ed alla quantità dei materiali estratti; gli importi unitari del contributo, saranno stabiliti dalla Giunta Regionale nel limite massimo del dieci per cento del valore medio di mercato del materiale.

Il Comune invia all'Assessorato Regionale competente in materia estrattiva le istanze e relativa documentazione, per l'acquisizione del parere della C.R.C. ed i nulla-osta di competenza regionale.

Per attività di coltivazione abusiva, si è soggetti al pagamento di una sanzione non inferiore ad Euro 35.000,00 e non superiore ad Euro 350.000,00; per attività abusiva di ricerca, si è soggetti alla sanzione non inferiore ad Euro 10.000,00 e non superiore ad Euro 100.000,00; il mancato versamento del contributo ambientale, comporta l'aumento dello stesso in misura pari al 10%, al 30% ed al 50%, in relazione ai tempi di ritardo del versamento.






E' prevista una sanzione anche per gli imprenditori che non consentano al personale comunale e regionale di accedere all'area di cava per gli adempimenti di competenza.

Le attività estrattive in regime transitorio, non ancora autorizzate dai Comuni, ma per le quali la C.R.C. ha espresso parere favorevole e non è intervenuto provvedimento di rigetto, proseguono i lavori, ma debbono richiedere nuovamente l'autorizzazione al Comune che, sentita la C.R.C., autorizza.

Le autorizzazioni in scadenza, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione del PRAE, potranno essere prorogate per cinque anni al solo fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e recupero ambientale progettato.

Roma, li 23 maggio 2003

Giuseppe De Paolis





REGIONE LAZIO

Dipartimento Economico e Occupazionale

Il Direttore

Roma, li

Proposta di legge regionale
“Disciplina organica in materia di cave e torbiere e
modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”

Parere di fattibilità
(art. 65 Regolamento regionale 1/2002)

La Legge Regionale n. 27/93 relativa a "Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio", per alcuni aspetti, rappresenta un riferimento non più attuale ed in linea con quelle che sono le indicazioni normative a livello nazionale.

Si è ritenuto, pertanto, proporre una nuova Legge Regionale che sia in grado di garantire certezza giuridica agli imprenditori, sviluppo dell'occupazione, innovazione tecnologica, recupero ambientale e, tutela e sicurezza nelle lavorazioni, nonché, semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Dopo l'approvazione della Legge sarà adottato un regolamento di attuazione della stessa per la disciplina di tutte le procedure di funzionamento e le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione.

In particolare la nuova Legge Regionale prevede che per l'attività di cava e l'eventuale ampliamento sarà necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione da parte del Comune, in conformità ai contenuti del PRAE e previo parere da parte della C.R.C.

Anche l'attività di ricerca dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e non soltanto denunciata secondo quanto prevede l'attuale normativa.

La durata delle autorizzazioni è prevista per venti anni con ulteriore proroga di cinque anni soltanto al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e recupero ambientale.

Le nuove cave, nel regime transitorio, saranno autorizzate dalla Giunta Regionale, non più dal Consiglio Regionale, per una durata massima di quindici anni.

Gli ampliamenti avranno durata massima di dieci anni prevedendo una proroga dell'autorizzazione per altri due anni nel caso in cui, per validi motivi, non si sia completato il piano di coltivazione e recupero ambientale e progettato. Viene confermata la previsione per la stipula di una convenzione fra il comune ed il titolare dell'autorizzazione, con aggiornamento ogni tre anni della polizza fidejussoria a garanzia delle opere di sistemazione e recupero ambientale, sulla base del prezzario regionale vigente per le opere e i lavori pubblici.

COPIA CONFORME



REGIONE LAZIO

Dipartimento Economico e Occupazionale

Al Direttore

Roma, li

I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale saranno sottoposti a verifica parziale e finale, da parte del comune alla presenza del titolare dell' autorizzazione, del direttore dei lavori e di un funzionario dell' Ispettorato di Polizia Mineraria.

La Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive è costituita da n. 7 componenti: il direttore regionale delle attività estrattive (Presidente), un dirigente regionale delle attività estrattive, un dirigente dell' Ass.to Ambiente, un dirigente dell' Ass.to Urbanistica e Casa, tre esperti nominati dall' Assessore competente in materia estrattiva.

E' previsto un contributo per il Comune e la Regione, per il recupero ambientale, rapportato alla tipologia ed alla quantità dei materiali estratti; gli importi unitari del contributo saranno stabiliti dalla Giunta Regionale nel limite massimo del dieci per cento del valore medio di mercato del materiale.

Il Comune invia all' Assessorato Regionale competente in materia estrattiva, le istanze e relativa documentazione per l'acquisizione del parere della C.R.C. ed i nulla-osta di competenza regionale.

Per attività di coltivazione abusiva si è soggetti al pagamento di una sanzione non inferiore ad Euro 35.000 e non superiore ad Euro 350.000; per attività abusiva di ricerca si è soggetti alla sanzione non inferiore ad Euro 10.000 e non superiore ad Euro 100.000; il mancato versamento del contributo ambientale e comporta l'aumento dello stesso in misura pari al 10%, al 30% ed al 50% in relazione ai tempi di ritardo del versamento.

E' prevista una sanzione anche per gli imprenditori che non consentano al personale comunale e regionale di accedere all'area di cava per gli adempimenti di competenza.

Le attività estrattive in regime transitorio, non ancora autorizzate dai comuni, ma per le quali la C.R.C. ha espresso parere favorevole e non è intervenuto provvedimento di rigetto, proseguono i lavori ma debbono richiedere nuovamente l'autorizzazione al Comune che, sentita la C.R.C. autorizza.

Le autorizzazioni in scadenza, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione del PRAE, potranno essere prorogate per cinque anni al solo fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e recupero ambientale progettato.

Ciò premesso si esprime parere di fattibilità.

Dott. Giuseppe Cimponi

PER CORRISPONDENZA TELEFONICA



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi

Area Servizio

Roma, li **23 LUG. 2003**

Prot. N. **98030**

Oggetto: **Proposta di legge regionale
concernente: "Disciplina
organica in materia di cave e
torbiere. Modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14."**

Presidente Giunta regionale

Assessore alle Attività produttive

Direttore del Dipartimento economico e
occupazionale

Direttore della Direzione regionale
Attività produttive

Ufficio del Segretario della Giunta

p.c. Assessore all'Urbanistica e casa

Assessore all'Ambiente

Assessore agli Affari istituzionali ed
enti locali

Direttore del Dipartimento Istituzionale

LORO SEDI

Si trasmettono gli articoli 15, 19 e 25 della proposta di legge in oggetto cui sono stati apportati alcuni emendamenti richiesti dall'Assessore all'Ambiente. Tali articoli sostituiscono quelli facenti parte del testo della proposta di legge trasmesso con nota n. 89440 del 4 luglio u.s.

IL DIRETTORE
(D.ssa Giuseppina Mongiardo Florio)

ALLEG. alla DELIB. N. 715
DEL 25 LUG. 2003



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

“DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE E MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N.14 ”

Per
of

PA

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - <i>Oggetto e finalità</i>	4
Art. 2 - <i>Obiettivi prioritari</i>	5
Art. 3 - <i>Classificazione dei materiali di cava e torbiera</i>	6
Art. 4 - <i>Definizioni</i>	7
Art. 5 - <i>Promozione di iniziative e realizzazione di interventi connessi all'attività estrattiva</i>	9
Art. 6 - <i>Regolamento</i>	10
Art. 7 - <i>Commissione regionale consultiva per le attività estrattive</i>	11
CAPO II -PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	13
Art. 8 - <i>Piano regionale delle attività estrattive</i>	13
Art. 9 - <i>Adeguamento dei piani provinciali e degli strumenti urbanistici comunali</i>	15
CAPO III - AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA DI MATERIALI DI CAVA E TORBIERA E DI COLTIVAZIONE DI CAVA E TORBIERA	16
Art. 10 - <i>Autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera</i>	16
Art. 11 - <i>Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento. Proroga dei termini</i>	17
Art. 12 - <i>Contenuto dell'autorizzazione</i>	18
Art. 13 - <i>Convenzione</i>	19
Art. 14 - <i>Contributo per il recupero ambientale</i>	20
Art. 15 - <i>Verifica dei lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale</i>	21
Art. 16 - <i>Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua</i>	23
Art. 17 - <i>Cessione dell'autorizzazione</i>	24
Art. 18 - <i>Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse</i>	25
Art. 19 - <i>Recupero ambientale delle cave dismesse</i>	26
Art. 20 - <i>Ricorsi amministrativi</i>	27
CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI.....	28
Art. 21 - <i>Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza</i>	28
Art. 22 - <i>Vigilanza del comune</i>	29

101 WGA
02

19

Art. 23 - <i>Sospensione dell'attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione</i>	30
Art. 24 - <i>Cessazione dell'attività estrattiva</i>	31
Art. 25 - <i>Vigilanza della Regione</i>	32
Art. 26 - <i>Ordinanze concernenti interventi di messa in sicurezza</i>	33
Art. 27 - <i>Sanzioni pecuniarie</i>	34

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - MODIFICHE ALLA
 LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14..... 36

Art. 28 - <i>Apertura di nuove cave o torbiere</i>	36
Art. 29 - <i>Procedimenti istruttori avviati per l'apertura di nuove cave e torbiere e per il relativo ampliamento</i>	37
Art. 30 - <i>Attività estrattiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale</i>	38
Art. 31 - <i>Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata</i>	39
Art. 32 - <i>Proroga delle autorizzazioni in scadenza</i>	40
Art. 33 - <i>Autorizzazione in sanatoria</i>	41
Art. 34 - <i>Abrogazione</i>	42
Art. 35 - <i>Disposizioni finanziarie</i>	43
Art. 36 - <i>Modifiche agli articoli 61 e 63 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14</i>	44





CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina l'attività estrattiva di materiali di cava e torbiera nonché la programmazione dell'attività stessa per il soddisfacimento del fabbisogno regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione socio - economica e territoriale regionale.

2. La Regione favorisce, rispetto all'apertura di nuove cave e torbiere, l'ampliamento delle attività estrattive in corso e il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse, al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili e di salvaguardare l'ambiente ed il territorio.

REG. YRA
OG

td

Art. 2

(Obiettivi prioritari)

1. Costituiscono obiettivi prioritari della presente legge:

- a) la tutela e la sicurezza del lavoro;
- b) lo sviluppo dell'occupazione;
- c) la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese;
- d) il recupero ambientale;
- e) lo sfruttamento razionale delle risorse naturali, anche attraverso la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi;
- f) la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

10/11/1984
OG
A

H

Art. 3

(Classificazione dei materiali di cava e torbiera)

1. I materiali di cava e torbiera sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nei seguenti gruppi:

- a) materiali da costruzione edile;
- b) materiali industriali;
- c) materiali ornamentali.

2. L'elenco e la classificazione dei singoli materiali sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, che può individuare i materiali rari.

RS - TRA
of

H

Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) "attività di ricerca di materiali di cava e torbiera" il complesso dei lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisico-merceologiche, in particolare, attraverso :
 - 1) campionature superficiali;
 - 2) piccole trincee;
 - 3) rilievi geofisici;
 - 4) sondaggi geognostici;
 - 5) prove industriali su campioni di minerale;
 - b) "attività di coltivazione di cava e torbiera" l'attività di escavazione dei materiali di cava e torbiera finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto o trasformato;
 - c) "attività estrattive" le attività di cui alle lettere a) e b);
 - d) "ampliamento" l'estensione dell'attività di cui alla lettera b) a profondità maggiore rispetto a quella autorizzata ovvero su aree adiacenti o finitime non rientranti nel piano di coltivazione autorizzato che non implichi una soluzione di continuità geologica e topografica dei lavori di escavazione;
 - e) "piano di ricerca" il piano per l'individuazione di un giacimento su un'area che prevede, in particolare:
 - 1) il complesso estrattivo;
 - 2) il tipo e la quantità di materiali estraibili;
 - 3) le discariche dei materiali di risulta;
 - 4) le eventuali strade di servizio;
 - 5) gli interventi di recupero ambientale;
 - f) "piano di coltivazione e di recupero ambientale" il piano di sfruttamento estrattivo di un'area che prevede, in particolare, oltre a quanto indicato alla lettera e) :

Ve.
OG
TRA

5

- 1) gli impianti di prima lavorazione, le opere connesse e le volumetrie di servizio, in quanto precari e temporanei, ubicati nel perimetro della cava o torbiera;
- 2) gli impianti di seconda lavorazione o trasformazione, limitatamente alla durata dell'autorizzazione e in quanto compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, ubicati nel perimetro della cava o torbiera.

UOL VRA
OF

107

Art. 5

*(Promozione di iniziative e realizzazione di interventi
connessi all'attività estrattiva)*

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, la Regione, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 e successive modifiche (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), promuove:

- a) iniziative dirette alla diffusione ed alla valorizzazione delle risorse di cave e, in particolare, delle pietre ornamentali;
- b) iniziative tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore.

2. Le iniziative di cui al comma 1 si esplicano, tra l'altro, nell'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione professionale, nel finanziamento di studi, rilevazioni, ricerche e pubblicazioni, nonché nell'adesione o nella partecipazione ad analoghe iniziative, anche all'estero, organizzate da altri soggetti pubblici e privati.

3. I comuni, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della l.r. 14/1999, realizzano gli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per il potenziamento delle strutture produttive indicati dal piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 8, secondo i criteri determinati dal piano stesso.

VERI YRA
OG

19

Art. 6
(Regolamento)

1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione della legge stessa.

2. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) l'elenco e la classificazione dei materiali di cui all'articolo 3;
- b) le procedure di funzionamento della commissione regionale consultiva di cui all'articolo 7, nonché i termini per il rilascio dei relativi pareri e osservazioni;
- c) le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbicra, per l'attività di coltivazione di cava e torbicra e per la coltivazione nei corsi d'acqua, previste, rispettivamente, agli articoli 10, 11 e 16;
- d) i termini entro i quali la struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette al comune il parere della commissione regionale consultiva di cui all'articolo 7 e gli eventuali nulla osta e altri atti di assenso di cui all'articolo 11, comma 3;
- e) i termini perentori entro i quali deve essere presentata la domanda di proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, comma 5;
- f) le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini della concessione del finanziamento di cui all'articolo 19, nonché le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento stesso;
- g) le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 32.

Heu
og
RA

10

Art. 7

(Commissione regionale consultiva per le attività estrattive)

1. E' istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive la commissione regionale consultiva per le attività estrattive, di seguito denominata CRC, quale organismo tecnico di supporto alla Regione ed ai comuni per l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. La CRC presta, ove richiesta, assistenza tecnica ai comuni per gli adempimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 14/1999, formula osservazioni sulle varianti al progetto iniziale di coltivazione e di recupero ambientale di cui all'articolo 11, comma 7, ed esprime, tra l'altro, parere obbligatorio:

- a) sul piano regionale per le attività estrattive di cui all'articolo 8 e sui relativi aggiornamenti;
- b) sull'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 16, sulla revoca di cui all'articolo 23, comma 3, e sulla proroga prevista all'articolo 31;
- c) sull'utilizzazione delle somme derivanti dalla riscossione del contributo di cui all'articolo 14, comma 5, lettera a);
- d) sui finanziamenti per il recupero di cui all'articolo 19, comma 3.

3. La CRC è composta da:

- a) il direttore regionale competente in materia di attività produttive che la presiede o da un suo delegato;
- b) un dirigente regionale appartenente alla struttura competente in materia di attività estrattive;
- c) un dirigente regionale appartenente alla struttura competente in materia di territorio ed urbanistica ;
- d) un dirigente regionale appartenente alla struttura competente in materia di ambiente;
- e) tre esperti, esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità, rispettivamente, in ingegneria mineraria, in geologia ed in scienze agronomiche e forestali.

Alcò YRA
OF

107

4. I dirigenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono designati dai rispettivi assessori di riferimento e gli esperti di cui al comma 2, lettera e), sono nominati dal Presidente della Regione.

5. Il Presidente della Regione costituisce la CRC, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità dei relativi componenti, e determina per gli esperti di cui al comma 2, lettera e), il compenso onnicomprensivo previsto all'articolo 387, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

6. La CRC dura in carica per la durata della legislatura regionale ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

7. Le funzioni di segretario della CRC sono svolte da un dipendente regionale, appartenente alla categoria D, in servizio presso la struttura competente in materia di attività estrattive, designato dal direttore regionale.

8. Le sedute della CRC sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti .

9. Le procedure di funzionamento della CRC ed i termini per il rilascio dei relativi pareri e osservazioni, sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6.

RA
OG

1

CAPO II
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 8

(Piano regionale delle attività estrattive)

1. Il piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE, è l'atto di programmazione settoriale che stabilisce, nell'ambito della programmazione socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate.

2. Il PRAE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in particolare, contiene:

- a) il quadro tecnico ed economico del settore;
- b) le previsioni della produzione complessiva dei materiali estrattivi riferite al periodo di vigenza del PRAE stesso;
- c) la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree interessate;
- d) il censimento delle cave e torbiere dismesse;
- e) il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora estratti ;
- f) la individuazione degli ambiti territoriali gravati da vincoli ostativi all'attività estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente;
- g) la individuazione degli ambiti territoriali suscettibili di attività estrattiva;
- h) la rappresentazione di quanto indicato alle lettere d), e), f), g) ed o) sulla base della Carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n.72 (Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale);
- i) gli obiettivi di medio e lungo termine;

VBA
OG
XRA

109

- l) i criteri di definizione ed individuazione dei poli estrattivi di rilevante interesse per l'economia, tenendo conto delle aree già interessate da attività estrattive;
- m) i criteri per la progettazione e la coltivazione delle cave e torbiere e per il recupero ambientale delle aree interessate;
- n) i criteri per l'utilizzo ottimale dei giacimenti in corso di sfruttamento;
- o) gli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per il potenziamento delle strutture produttive ed i criteri cui sono tenuti ad adeguarsi i comuni per la realizzazione degli interventi stessi, ai sensi degli articoli 61, comma 1, lettera a), e 63, comma 2, lettera c), della l.r. 14/1999;
- p) gli indirizzi per l'adozione di tecniche innovative per l'escavazione e per la lavorazione dei materiali;
- q) i criteri per l'attuazione del piano.

3. Il PRAE può essere aggiornato ogni cinque anni.

4. Il PRAE, che assume efficacia giuridica di piano di settore ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, e successive modifiche (Norme sul governo del territorio), ed i relativi aggiornamenti sono adottati, previo parere della CRC, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n.17 (Norme sulle procedure della programmazione), in quanto compatibili.

Uscire PRA
of

10

Art. 9

*(Adeguamento dei piani provinciali e degli
strumenti urbanistici comunali)*

1. Le provincie ed i comuni, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio della deliberazione consiliare di adozione del PRAE adeguano, rispettivamente, il piano territoriale provinciale generale e gli strumenti urbanistici comunali alla individuazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g), secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di governo del territorio.

2. La Regione e la provincia verificano la compatibilità con il PRAE, rispettivamente, del piano territoriale provinciale generale e degli strumenti urbanistici comunali, secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di governo del territorio.

1/2011 PRA
of

1/2011

CAPO III

AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA DI MATERIALI DI CAVA E TORBIERA E DI COLTIVAZIONE DI CAVA E TORBIERA

Art. 10

(Autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera)

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è preventivamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), della l.r. 14/1999, per un periodo non superiore a due anni, dal comune nel cui territorio si intende svolgerla, in conformità ai contenuti del PRAE e alle direttive emanate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 17, comma 1, della citata l.r. 14/1999.

2. Le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 6.

3. E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto.

1000 PRA
OG

10

Art. 11

(Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento. Proroga dei termini.)

1. L'attività di coltivazione di cava e torbiera ed il relativo ampliamento sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), della l.r. 14/1999, dal comune nel cui territorio si intende svolgerli, in conformità ai contenuti del PRAE e previa acquisizione del parere della CRC previsto all'articolo 7, nonché dei nulla osta e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

2. Le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 6.

3. Il comune inoltra, entro quindici giorni dal ricevimento, la domanda e la relativa documentazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, ai fini dell'acquisizione del parere della CRC nonché dei nulla osta e degli altri atti di assenso comunque denominati di competenza dell'amministrazione regionale, che devono essere trasmessi al comune entro i termini fissati dal regolamento di cui all'articolo 6.

4. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione è rilasciata dal comune per un periodo non superiore a venti anni, salvo rinnovo per motivate esigenze produttive.

5. Il comune, a domanda dell'interessato da presentare entro i termini perentori fissati dal regolamento di cui all'articolo 6, può prorogare la durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale.

6. L'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione è rilasciata dal comune per un periodo non superiore a dieci anni, salvo proroga per un massimo di due anni.

7. Il comune autorizza, altresì, le varianti al progetto iniziale di coltivazione e di recupero ambientale, dandone comunicazione alla CRC, che può, entro i termini fissati dal regolamento di cui all'articolo 6, formulare eventuali osservazioni.

V. C. V. C. V. C.
V. C. V. C.
V. C. V. C.

17

Art. 12

(Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale.

2. L'autorizzazione contiene, comunque, le prescrizioni da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché, per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, anche l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale di cui all'articolo 14.

KR
OG
KRA

14

Art. 13
(Convenzione)

1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10 e 11 sono regolati da apposita convenzione, che ha ad oggetto gli obblighi e gli oneri finanziari a carico del titolare stesso, e, in particolare:

- a) la garanzia fideiussoria;
- b) il contributo per il recupero ambientale di cui all'articolo 14, esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento;
- c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;
- d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale dell'area interessata;
- e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.

2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.

PER TRA
OF

Art. 14

(Contributo per il recupero ambientale)

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 16 è tenuto a versare al comune un contributo per il recupero ambientale, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti.

2. La Giunta regionale stabilisce gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale nel limite massimo del dieci per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare al comune l'importo annuale del contributo di cui al comma 4. Gli importi unitari possono essere aggiornati.

3. Il titolare dell'autorizzazione, entro il trenta giugno di ogni anno, trasmette al comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava o torbiera con l'esatto quantitativo del materiale estratto in relazione alle diverse tipologie.

4. Il comune, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale e della perizia giurata, determina l'importo annuale del contributo per il recupero ambientale dovuto dal titolare dell'autorizzazione.

5. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale sono:

- a) per il sessanta per cento utilizzate dal comune, sentita la CRC, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge;
- b) per il quaranta per cento versate dal comune all'entrata del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione derivanti dall'attuazione della presente legge, anche finalizzate al recupero ambientale di cui all'articolo 19.

FBV TRA
OG

20

Art. 15

(Verifica dei lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale)

1. I lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica:

- a) parziale, ogni tre anni per lotti, se l'autorizzazione ha durata superiore a sei anni;
- b) finale, alla scadenza dell'autorizzazione e, in ogni caso, se l'autorizzazione ha durata inferiore o pari a sei anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione comunica al comune ed alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.

3. La verifica viene effettuata da un funzionario comunale alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, di un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività estrattive e di un funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale.

4. Nel caso di verifica parziale il comune :

- a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente al lotto interessato;
- b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 23 ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente al lotto interessato;
- c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria,

Q. P. P. A.
P. C. A.

PA

provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

5. Nel caso di verifica finale il comune:

- a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
- b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
- c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

6. Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Handwritten initials and a signature in the bottom left corner.

A handwritten mark or signature in the bottom right corner.

Art. 16

(Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua)

1. La coltivazione dei materiali di cui all'articolo 3 nei corsi d'acqua è autorizzata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera d), della l.r. 14/1999, previo parere della CRC, ai soli fini strettamente connessi alla regimazione delle acque, in conformità alla vigente legislazione in materia e a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 6 luglio 1998, n.24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 6.

Re. RA
of

10

Art. 17

(Cessione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 10, 11 e 16 è personale e non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.

2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all'amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall'apertura della successione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

RE
OG
MRA

19

Art. 18

(Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse)

1. Il comune e la Regione possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 10, 11 e 16 per esigenze di pubblico interesse, dandone immediata comunicazione al titolare.

2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare dell'autorizzazione, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.

Per TRA
OG

A

Art. 19

(Recupero ambientale delle cave dismesse)

1. La Regione promuove il recupero ambientale delle cave dismesse mediante la concessione di finanziamenti ai comuni nel cui territorio non insistono cave attive e che non percepiscono il contributo previsto all'articolo 14. La localizzazione degli interventi di recupero ambientale è effettuata sentite le strutture regionali competenti in materia di territorio ed urbanistica preposte alla tutela del paesaggio e in materia ambientale preposte alla valutazione dell'impatto ambientale .

2. Ai fini della concessione dei finanziamenti il comune presenta apposita domanda ed i relativi progetti ed elaborati tecnici secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 6.

3. I finanziamenti sono concessi ed erogati, sentita la CRC, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 6, privilegiando le cave dismesse insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico.

00. 11.11
7
10

11

Art. 20
(Ricorsi amministrativi)

1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 10 e 11, è ammesso ricorso alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera e), della l.r. 14/1999, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

2. La Giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al comune interessato.

Flu. VRA
og

CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 21

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza)

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, 11 e 16, ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza del comune o della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.

RE TRA
OF

11

Art. 22

(Vigilanza del comune)

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione è esercitata dal comune nel cui territorio è svolta l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), della l.r. 14/1999.

2. Nell'esercizio della vigilanza il comune può effettuare, anche su segnalazione della Regione e di altri enti, sopralluoghi nelle aree interessate dall'attività estrattiva.

1/10/1999
OG

Art. 23

(Sospensione dell'attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione)

1. Il comune, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, e degli obblighi oggetto della convenzione di cui all'articolo 13, comma 1, ivi compresa l'ipotesi prevista all'articolo 15, comma 4, lettera b), dispone la sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione ed alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva.

3. Il comune, in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, ivi compresa l'ipotesi prevista all'articolo 15, comma 4, lettera c), nonché nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2, sentita la CRC, dispone la revoca dell'autorizzazione stessa, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

RA
RA
OG

21

Art. 24

(Cessazione dell'attività estrattiva)

1. In caso di attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva, ordinando al trasgressore il recupero e la sistemazione dell'area interessata.

2. Se il trasgressore non adempie, provvede il comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa è avvenuta contro la sua volontà.

Plan
of
MRA



Art. 25

(Vigilanza della Regione)

1. La Regione esercita la vigilanza limitatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua di cui all'articolo 16 disponendo:

- a) la sospensione dell'autorizzazione negli stessi casi e con le stesse modalità previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 23;
- b) la revoca dell'autorizzazione negli stessi casi e con le stesse modalità previsti al comma 3 dell'articolo 23.

2. La Regione esercita, altresì, la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle acque, limitatamente alla coltivazione nei corsi d'acqua di cui all'articolo 16, rispettivamente ai sensi degli articoli 61, comma 1, lettera c) e 184, comma 2, lettera c), della l.r. 14/1999. Qualora nel corso del sopralluogo gli ispettori regionali di polizia mineraria accertino lo svolgimento dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione, ne danno comunicazione al comune, che dispone la cessazione immediata dell'attività.

3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, per le sole incombenze di ordine igienico-sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio ai sensi della normativa vigente.

4. La Regione, qualora vengano accertate dagli ispettori regionali di polizia mineraria inosservanze delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, può, inoltre, procedere direttamente alla sospensione dell'attività estrattiva, autorizzata ai sensi degli articoli 10, 11 e 16, indicando contestualmente il termine per l'adempimento, nonché alla revoca dell'autorizzazione se tali inosservanze sono gravi o reiterate o sia decorso inutilmente il termine indicato nel provvedimento di sospensione. La sospensione e la revoca sono comunicate, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al comune competente.

OG
MA
PLA

PLA

Art. 26

(Ordinanze concernenti interventi di messa in sicurezza)

1. Quando dalla coltivazione di cava e torbiera derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera h), della l.r. 14/1999, emana ordinanze contenenti prescrizioni per gli interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, 11 e 16.

2. Le ordinanze fissano un termine per provvedere agli interventi di messa in sicurezza.

3. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la Regione dispone la revoca dell'autorizzazione.

RA
OG

RA

Art. 27

(Sanzioni pecuniarie)

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26, a coloro che svolgono attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dai commi successivi.

2. Chiunque svolga l'attività di ricerca di cui all'articolo 10 senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attività o dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione ovvero non rispetti il divieto di cui al comma 4 dello stesso articolo è soggetto al pagamento di una somma non inferiore a diecimila euro e non superiore a centomila euro.

3. Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cui agli articoli 11 e 16 senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attività o dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma non inferiore a trentacinquemila euro e non superiore a trecentocinquantomila euro, da determinarsi tenendo conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché della gravità del danno ambientale causato.

4. I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 che contravvengono all'obbligo di cui all'articolo 21, sono soggetti al pagamento di una somma non inferiore a tremila euro e non superiore a trentamila.

5. Il mancato versamento del contributo di cui all'articolo 14 comporta l'aumento dello stesso in misura pari al:

- a) dieci per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla scadenza del termine indicato all'articolo 14, comma 2;
- b) trenta per cento, qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) cinquanta per cento, qualora si superi il ritardo di cui alla lettera b).

6. Le misure di cui al comma 5, lettere a), b) e c), non sono cumulabili.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera c), il comune provvede alla riscossione del contributo ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639

V. L. H. R. A.
ag

39

(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

8. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modificazioni e dagli articoli 182 e 208 della Lr. 14/1999.

Per VRA
og

14

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14

Art. 28

(Apertura di nuove cave o torbiere)

1. Non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave o torbiere fino all'approvazione del PRAE, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 l'apertura di nuove cave o torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale, sentiti i comuni interessati, solo in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata non superiore a quindici anni.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

RA
RA
OF

Art. 29

*(Procedimenti istruttori avviati per l'apertura di nuove cave
e torbiere e per il relativo ampliamento)*

1. L'apertura di nuove cave o torbiere o l'ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, sono autorizzati dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della CRC e sentiti i comuni interessati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a quindici anni.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

pa
of HRA

Art. 30

(Attività estrattiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale)

1. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale di cui al Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della l.r. 24/1998 e successive modifiche.

Flow
of NRA

Art. 31

(Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata)

1. L'attività estrattiva regolarmente autorizzata ai sensi della legge regionale 5 maggio 1993, n.27 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere), prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge .

2. Ai fini del versamento del contributo ambientale di cui all'articolo 14, il titolare della autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comune competente ed alla Regione un rilievo topografico piano - altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno.

3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il comune adegua le relative polizze fideiussorie sulla base del tariffario regionale dei lavori pubblici, aggiornato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

Plan
ag
MARA

19

Art. 32

(Proroga delle autorizzazioni in scadenza)

1. Al solo fine di completare il piano di coltivazione di cava o torbiera ed il relativo recupero ambientale, il comune competente, sentita la CRC, proroga, per un periodo non superiore a cinque anni, la relativa autorizzazione in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 e la data di approvazione del PRAE.

2. La proroga di cui al comma 1 è richiesta dal titolare dell'autorizzazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

Plan YRA
OG
f

Art. 33

(Autorizzazione in sanatoria)

1. Le attività estrattive in atto in regime transitorio di cui all'articolo 39 della l.r. 27/1993, non comprese tra quelle disciplinate dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 30 (Disciplina dell'attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale), per l'esercizio delle quali la C.R.C. ha espresso parere favorevole e non è intervenuto un provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione, proseguono in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente presenta apposita domanda di autorizzazione in sanatoria, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 6, al comune, che, acquisito il parere della CRC, autorizza la prosecuzione dei lavori previa stipula della convenzione di cui all'articolo 13.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

PER VITA
GG

Art. 34
(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 5 maggio 1993, n.27 (Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio), con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le disposizioni della l.r. 27/1993 continuano ad applicarsi ai procedimenti relativi all'applicazione della l.r. 30/2001 eventualmente in corso alla data di cui al comma 1.

VER
OG
KAA

Art.35

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti del capitolo B22512, che assume la seguente denominazione "Finanziamento del piano annuale per la valorizzazione delle risorse di cava ed il potenziamento e l'esercizio della struttura Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria (Corsi specifici – Aggiornamento del personale – Acquisto di beni strumentali).

2. All'introito delle entrate previste dall'articolo 14, comma 5, lettera b) della presente legge si provvede mediante l'istituzione "per memoria", nell'ambito dell'unità previsionale di base 341, dell'entrata di apposito capitolo denominato "Contributi per il recupero ambientale".

12-10-1994
OF
F

1

Art. 36

*(Modifiche agli articoli 61 e 63 della legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14)*

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, è aggiunta la seguente lettera:

“h) l’emanazione di ordinanze contenenti prescrizioni per gli interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell’autorizzazione per l’attività di ricerca, per la coltivazione di cava e torbiera e nei corsi d’acqua quando dalla coltivazione stessa derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani.”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 14/1999 è aggiunta la seguente lettera:

“d) la realizzazione degli interventi tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore.”.

100-1000
000

100